

# **BVGer C-4019/2019 vom 24. November 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4019\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4019_2019)

FR: TAF C-4019/2019 du 24 novembre 2020

IT: TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020

## **Regeste**

Diritto alla rendita

## **Erwägungen**

### **E. 8.1**

Questo Tribunale rileva preliminarmente che è incontestato - né ad un esame d'ufficio degli atti di causa emergono elementi atti a mettere seriamente in dubbio tale circostanza - che dal 3 aprile 2018 fino al 15 marzo 2019 la ricorrente era totalmente inabile in qualsiasi attività già solo in virtù dell'ernia discale e dei conseguenti interventi chirurgici di giugno e dicembre 2018. Per conseguenza, nel periodo menzionato, può essere ritenuta anche in questa sede processualmente dimostrata, nel senso della probabilità preponderante, un'incapacità lavorativa del 100%.

### **E. 8.2**

Quanto alla residua capacità lavorativa a decorrere dal 16 marzo 2019, giova osservare che, mentre il medico SMR e l'UAIE hanno ritenuto che l'insorgente presentasse una totale capacità lavorativa in attività adeguate, i medici che hanno visitato la paziente in Italia hanno rilevato un conflitto con la radice S1 nel tratto endocanalare, una recidiva dell'ernia discale L5-S1 con perduranti dolori, la necessità di ulteriori cure e di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale (cfr. a tal proposito - segnatamente - il referto radiologico del 6 febbraio 2019 [doc. B. 15], il certificato del dott. G. \_\_\_\_\_ del 15 marzo 2019 [doc. B 18], i referti del 4 aprile e del 10 maggio 2019 del dott. F. \_\_\_\_\_ [doc. TAF 1] e il referto del 9 agosto 2019 del dott. L. \_\_\_\_\_ [doc. TAF 1]). Da tale documentazione medica non appare sussistere alcun miglioramento significativo dello stato di salute della ricorrente e dunque della sua totale incapacità lavorativa perlomeno fino a giugno del 2019.

#### **E. 8.2.1**

Questo Tribunale rileva che l'apprezzamento del medico SMR si basa - principalmente - sull'esame degli atti di causa e su quanto gli avrebbe riferito l'assicurata stessa durante un colloquio telefonico (non vi è però agli atti di causa una specifica nota riassuntiva di tale colloquio [tanto meno è stata data occasione alla ricorrente di esprimersi sul contenuto delle informazioni telefoniche che avrebbe fornito al medico SMR]). Secondo il medico SMR, sulla base degli atti di causa e di quanto esposto dall'insorgente, si poteva concludere che un'attività adeguata era nuovamente esercitabile a tempo pieno dal giorno successivo alla fine della terapia antalgica il 15 marzo 2019. Tuttavia, sulla base delle risultanze processuali fino al momento della pronuncia della decisione litigiosa, ma anche di quelle acquisite successivamente relative al periodo determinante, non è assolutamente consentito concludere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che lo stato di salute della ricorrente poteva considerarsi stabilizzato al 16 marzo

2019, tanto meno nel senso di una ritrovata capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate. Può essere in particolare rilevato che il medico SMR - che peraltro non ha mai visitato personalmente l'insorgente o consultato uno dei diversi specialisti che l'hanno avuto in cura, e non ha neppure indicato in dettaglio nel suo rapporto del 28 marzo 2019 i documenti medici che avrebbe esaminato per giungere alla sua conclusione - non ha in particolare fornito intelligibili, esaurienti e convincenti motivazioni né quanto all'evocata stabilizzazione delle affezioni di cui soffre l'insorgente né in merito alla ritrovata totale capacità lavorativa della medesima in attività sostitutive adeguate dal 16 marzo 2019. Dagli atti di causa emergono per contro concreti indizi in senso contrario che non possono certo definirsi inconsistenti o non necessitanti ulteriori approfondimenti specialistici. Basti qui richiamare i rapporti medici prodotti dalla ricorrente menzionati al considerando 8.2 del presente giudizio che imponevano ed impongono un approfondimento specialistico interdisciplinare (perizia ortopedico/reumatologica e neurologica) al fine della determinazione, appunto con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, dello stato di salute della ricorrente e dell'influsso delle affezioni ritenute sulla residua capacità lavorativa, per quanto attiene in particolare al menzionato conflitto con la radice S1, alla recidiva dell'ernia discale L5-S1 con perduranti dolori, alla necessità di ulteriori cure e di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale (per il quale l'insorgente era peraltro in attesa di una convocazione presso l'Ospedale M. \_\_\_\_\_). In altri termini, in assenza di tali necessari approfondimenti medico-specialistici, non era né è possibile affermare che lo stato di salute della ricorrente si è stabilizzato a decorrere dal 16 marzo 2019 e che da tale data la medesima è in grado di esercitare un'attività sostitutiva adeguata nella misura del 100%. Non soccorrono peraltro l'autorità inferiore le generiche allegazioni del medico SMR (cfr. rapporto SMR del 28 marzo 2019 [doc. A 22], annotazione SMR del 28 maggio 2019 [doc. A 32] e annotazione SMR del 23 settembre 2019 [doc. TAF 10]) secondo cui, da un lato, i medici curanti non avrebbero basato le loro conclusioni sui necessari esami oggettivi (ciò che, perlomeno in tale forma assoluta, appare persino contrario alle risultanze processuali) e, dall'altro lato, che non condividerebbe gli approcci terapeutici proposti, ciò che sicuramente non può di per sé giustificare la rinuncia all'effettuazione della necessaria istruttoria in merito alle problematiche/affezioni evidenziate dai medici specialisti interpellati dalla ricorrente che l'autorità deve esperire d'ufficio (art. 57 e 59 LAI in combinazione con l'art. 43 LPGA).

#### **E. 8.2.2**

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale non ritiene - per i motivi che saranno esposti più in dettaglio di seguito - di potere conferire pieno valore probatorio alle valutazioni effettuate per l'autorità inferiore dal SMR, segnatamente in merito alla stabilizzazione dello stato di salute e alla ritrovata piena capacità lavorativa a partire dal 16 marzo 2019 (il quadro clinico apparendo più complesso di quanto ritenuto dal medico SMR). Gli accertamenti medici in merito sono lacunosi e superficiali e legittime le doglianze formulate dalla ricorrente quanto alle conclusioni - non sufficientemente consistenti - tratte dall'autorità inferiore sulla base della documentazione medica agli atti. Pertanto, risulta che l'autorità inferiore ha rinunciato a torto ad ordinare ulteriori approfondimenti specialistici prima di emanare la decisione impugnata. Ciò premesso, va altresì ancora rilevato che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non è possibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lei richiesto con il grado della verosimiglianza preponderante senza prima procedere alla menzionata necessaria istruttoria complementare, tanto meno in virtù del generico certificato medico del dott. L. \_\_\_\_\_ del 9 agosto 2019 (doc. TAF 1).

### **E. 9.1**

Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario completamento dell'istruttoria - con una perizia specialistica in ortopedia/reumatologia e neurologia da effettuarsi in Svizzera (con esperti cogniti delle esigenze anche giurisprudenziali in materia vigenti nel nostro Paese e che si esprimano, fra l'altro, anche sull'eventuale effetto congiunto delle diverse patologie) - riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario, ed emani una nuova decisione (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-945/2019 del 31 agosto 2020 consid. 11.1).

### **E. 9.2**

Peraltro, stante le premesse, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute della ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla sua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto l'esperimento di una perizia mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 8 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C\_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).

### **E. 9.3**

Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 14 giugno 2019 è stata respinta la domanda tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata dalla ricorrente.

### **E. 10**

Nel gravame del 9/30 agosto 2019, la ricorrente ha altresì censurato il raffronto dei redditi effettuato dall'autorità inferiore, segnatamente l'assenza di parallelizzazione dei redditi posti a confronto ed un'insufficiente riduzione giurisprudenziale (doc. TAF 5). Stante l'esito della presente lite, tali questioni possono essere lasciate indecise nella presente fattispecie. Giova però rammentare che - a seconda del risultato degli ulteriori accertamenti medici - l'UAIE dovrà esaminare nuovamente tali questioni e dare alla ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo prima della pronuncia della nuova decisione.

#### **E. 11.1**

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

#### **E. 11.2**

Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF [RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per completamento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C\_301/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 10.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

#### **E. 11.3**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali (cfr. atto ricorsuale del 30 agosto 2019 pag. 5), è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-174/2019 del 24 luglio 2020 10.3 con rinvio). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.